



GALILEO GALILEI
LICEO SCIENTIFICO | TRENTO

lsgg_tn/2025/2.4/

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013 art. 20. La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Determinazione del Dirigente Scolastico – e.f. 2025

OGGETTO: Approvazione conto giudiziale a denaro dall'incaricato della gestione minute spese relativo all'anno 2024

Premesso che

la nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
- b) i tesorieri;
- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
- d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione";

il D. lgs. n. 174 del 2016, all'articolo 139 definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico:

1. il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
2. il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo



GALILEO GALILEI

LICEO SCIENTIFICO | TRENTO

depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente della competente della Corte dei conti;

il Decreto del Presidente della Provincia 12/10/2009, n. 20-2/Leg. connota della natura di agente contabile i soggetti incaricati delle gestioni contabili delle istituzioni scolastiche/formative di seguito indicate:

- istituto cassiere;
- gestione del fondo minute spese;
- gestione della carta di credito;
- riscossione delle entrate in contanti;
- consegnatario dei beni patrimoniali con debito di custodia;

la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, all'art 26 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione;

Preso atto:

- ✓ che l'agente contabile Sante Jr Bergamini ha trasmesso all'Istituzione scolastica/formativa, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione il **conto giudiziale della gestione minute spese relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024**;
- ✓ che il **Dirigente scolastico ha apposto il proprio visto di conformità apponendo la propria firma con nota prot. n. 341600878 di data 27/01/2025**;
- ✓ **l'Istituzione scolastica/formativa con nota prot n. 818 di data 06/02/2025 ha trasmesso al revisore dei conti dott.ssa Zaira Meloni il conto giudiziale della gestione minute spese relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024**;
- ✓ il revisore ha trasmesso al responsabile competente ai fini della parifica e approvazione del conto **giudiziale della gestione minute spese relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024** la relazione di data 17/02/2025;
- ✓ che l'esito dei controlli è positivo;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO O IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli atti e le norme citati in premessa;

- visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

- visto il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

DETERMINA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

GALILEO GALILEI LICEO SCIENTIFICO | TRENTO

1. di dare atto che il revisore dei conti dott.ssa Zaira Meloni in data 17.02.2025 ha concluso positivamente il controllo sul **conto giudiziale della gestione minute spese relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024** presentato dall'agente contabile Sante Jr Bergamini;
2. di parificare ed approvare il **conto giudiziale di gestione gestione minute spese relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024**, reso dall'agente contabile di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento, il **conto giudiziale della gestione minute spese relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024** reso dall'agente contabile Sante Jr Bergamini e la relativa relazione di controllo redatta dal revisore dei conti alla Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento della Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Ruggieri

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

